



COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.**342** del **7 novembre 2018** della **GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: “Criteri regolamentari per l’occupazione di suolo pubblico nella Città antica e nel suo estuario con esclusione delle isole del Lido e di Pellestrina”.
Sospensione rilascio di ampliamenti o di nuove concessioni di suolo pubblico.

L'anno 2018 il giorno 7 del mese di novembre nella sala delle adunanze in Venezia - Ca' Farsetti, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunita la Giunta comunale.

Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Silvia Teresa Asteria.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione :

Presenti	Assenti			
X		Luigi	BRUGNARO	Sindaco
X		Luciana	COLLE	V.Sindaco, Assessore
X		Renato	BORASO	Assessore
X		Massimiliano	DE MARTIN	Assessore
X		Giorgio	D'ESTE	Assessore
X		Paola	MAR	Assessore
X		Paolo	ROMOR	Assessore
X		Simone	VENTURINI	Assessore
X		Francesca	ZACCARIOTTO	Assessore
X		Michele	ZUIN	Assessore

10 0

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l'immediata eseguibilità

N. 342 - "Criteri regolamentari per l'occupazione di suolo pubblico nella Città antica e nel suo estuario con esclusione delle isole del Lido e di Pellestrina". Sospensione rilascio di ampliamenti o di nuove concessioni di suolo pubblico.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco

Premesso che:

- Venezia e la sua Laguna sono state inserite nella Lista del Patrimonio mondiale dell'umanità (World Heritage List) dell'UNESCO nel 1987 ai sensi della *Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale*, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, rispondendo a tutti i 6 criteri di carattere culturale definiti dal Comitato del Patrimonio Mondiale (WHC);
- il piano di gestione del sito Unesco "Venezia e la sua laguna" individua quale punto di debolezza "la mancanza di un Piano di sviluppo commerciale volto a "tipicizzare" gli esercizi commerciali con prodotti locali" e quale "minaccia" il rischio di un "ulteriore abbandono delle attività commerciali di vicinato e la loro sostituzione con attività commerciali legate esclusivamente al settore turismo";
- in particolare tra le azioni necessarie a fini di tutela del sito UNESCO, viene prevista quella di "preservare e sostenere le attività produttive occupazionali, le produzioni tradizionali e promuovere nuove attività compatibili con le caratteristiche del Sito";
- in relazione all'ulteriore obiettivo UNESCO di razionalizzazione dei flussi turistici, inoltre, tra gli impatti indotti sul sistema d'uso dei beni pubblici si deve rilevare quale problematico, quello del proliferare delle occupazioni di suolo pubblico (plateatici di bar e ristoranti, espositori di attività di commercio fisso e posteggi di commercio su aree pubbliche);
- nonostante la regolamentazione di carattere generale e quella puntuale attraverso i cd. "pianini" per la Città antica, tale fenomeno può contribuire al degrado paesaggistico del contesto urbano oltre che, in ragione dell'ostacolo fisico frapposto, alla perdita di fruibilità del Centro storico;
- è, poi, indubbio, come l'affastellarsi di situazioni di indiscriminata occupazione di suolo, anche di modesta entità, soprattutto se connesse

all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché di vendita e consumo di cibo per il cosiddetto "food take away" induca una compromissione del decoro urbano;

- per la Città storica di Venezia, in ragione del necessario presidio delle forme di tutela diretta ed indiretta discendenti da provvedimenti della Autorità statali, nonché dalla valenza di interesse internazionale della Città, l'eliminazione di fattori di degrado rappresenta un'azione immediatamente finalizzata alla valorizzazione di primari interessi pubblici, quali la conservazione del paesaggio urbano storico, la tutela della fruibilità e vivibilità per i residenti e la preservazione dell'identità storico-architettonica della città;

Per le suddette ragioni di tutela di plurimi pubblici, primari interessi, l'Amministrazione Comunale ha intrapreso una generale attività amministrativa di revisione e potenziamento degli effetti tutori degli attinormativi secondari incidenti in materia di commercio, con l'obiettivo di contemperare le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di Venezia con la normativa europea ed italiana in tema di liberalizzazioni e semplificazione delle materie afferenti le attività economiche;

a mero titolo esemplificativo ed al fine di contestualizzare gli obiettivi della presente deliberazione quale provvedimento che si inserisce in modo armonico, ragionevole, ponderato e compatibile con precedenti provvedimenti già efficaci in analoga materia, si riportano i seguenti:

- con Deliberazione numero 17 del 04/05/2017 il Consiglio Comunale di Venezia, ai sensi del Decreto Legislativo 222/2016, ha proposto dei limiti all'esercizio di attività non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di Venezia mediante il divieto di nuove aperture di attività di vendita e/o di produzione di prodotti alimentari le cui modalità di preparazione e vendita siano finalizzate al consumo su pubblica via nella città antica (take away);
- con Deliberazione di Giunta Regionale 766 del 28/05/2018 la Regione Veneto ha espresso la propria intesa prevista dal D.Lgs. 222/2016, alle sopracitate misure limitanti l'esercizio di attività non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di Venezia rendendole quindi effettive;
- tali misure sono state inserite nel Documento "Progetto di Governance territoriale del turismo a Venezia", approvato con Deliberazione di Giunta

Comunale 146 dell'11 luglio 2017, presentato al Ministero MIBACT e al Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO quale misura inerente il piano di gestione del Sito Unesco, con diretto riferimento alla azione n. 2 di tale Piano;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 26 luglio 2018 è stata approvata una nuova disciplina in tema di insediamento delle attività di somministrazione alimenti e bevande aperte al pubblico comprendente in particolare l'estensione degli ambiti di tutela nella città antica, e quindi il divieto all'apertura di nuovi bar e ristoranti oltrechè il divieto nei medesimi ambiti dell'apertura di nuovi locali di somministrazione non assistita;

Considerato che:

con un percorso di pianificazione integrata e con lo strumento dell'intesa tra Soprintendenza, Regione e Comune, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sono stati approvati 56 pianini integrati che regolano le occupazioni di suolo pubblico (plateatici di bar e ristoranti ed espositori di commercio fisso) ed i posteggi di commercio su aree pubbliche (banchetti) nelle zone della città di particolare prestigio storico ed architettonico;

gli ambiti territoriali della Città Antica non oggetto di specifiche pianificazioni di zona, sono disciplinati, per quanto riguarda le occupazioni di suolo pubblico da criteri regolamentari approvati dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Regolamento COSAP dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 07/06/2012, come successivamente modificata dalla Deliberazione n. 237 del 29/05/2015, portante: "Criteri regolamentari per l'occupazione di suolo pubblico nella Città antica e nel suo estuario con esclusione delle isole del Lido e di Pellestrina";

la suddetta deliberazione è stata approvata con l'intervento procedimentale attivo e favorevole della locale, competente, Soprintendenza, con lo scopo di stabilire norme generali per le aree non assoggettate a specifica pianificazione;

Amministrazione Comunale e Soprintendenza stanno continuando la pianificazione integrata in ulteriori aree di particolare prestigio storico ed architettonico e che nel contempo gli uffici dell'Amministrazione sono impegnati nell'applicazione delle pianificazioni già approvate con la revoca delle concessioni non più compatibili e la rimodulazione di quelle modificate dai pianini;

risulta necessario applicare i criteri regolamentari anche alle concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore di detti criteri evitandone il rinnovo automatico con il solo pagamento del tributo ai sensi dell'articolo 27 comma 1 del Regolamento COSAP;

Richiamati:

l'art. 52 del .Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con particolare riferimento agli obiettivi e alle modalità di raggiungimento degli stessi precisati dal comma 1 - *ter*;

gli obblighi derivanti dall'inserimento del Sito "Venezia e la sua laguna" nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO;

Ritenuto che:

occorra implementare l'effetto delle misure conservative già efficaci, come introdotte dalle deliberazioni sopra richiamate, relative all'esercizio di attività economiche direttamente incidenti sulle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di Venezia;

la conclusione del percorso pianificatorio, la concreta applicazione dei pianini e l'estensione dei criteri regolamentari anche alle occupazioni già esistenti comportano necessariamente un'attività procedimentale complessa da parte degli uffici il cui esito ha diretta incidenza istruttoria sulle ulteriori scelte di pianificazione generale e particolareggiata riservata agli organi politico-amministrativi;

il presente provvedimento costituisce modalità di integrazione immediata e diretta del richiamato divieto di apertura di esercizi pubblici a carattere non tradizionale, quale misura espressamente richiamata dal Piano di gestione del Sito patrimonio dell'umanità;

non risulta eccedente rispetto ai primari obiettivi di tutela e conservazione dell'integrità fisica e sociale della Città antica

l'introduzione di una limitazione delle occupazioni di suolo pubblico da parte delle attività economiche anche nelle in aree della città antica non oggetto di puntuale regolamentazione amministrativa;

le autorità coinvolte nelle azioni di tutela dei beni pubblici qui evenienti, tra cui Regione del Veneto e Soprintendenza, hanno manifestato ripetutamente una valutazione di opportunità in ordine all'introduzione di ulteriori misure di presidio della fruibilità culturale della Città antica;

l'introduzione della misura di limitazione oggetto della presente deliberazione viene introdotta anche a fini sperimentali, transitori, in ragione della straordinaria esigenza di assicurare il rispetto dei beni pubblici, come sopra valorizzati, mediante il divieto di ampliamento di concessioni esistenti, oltre che di nuovi rilasci di concessione di suolo pubblico;

Visto che:

l'art 5 comma 5 del Regolamento COSAP prevede che la Giunta Comunale delibera, nel rispetto della legislazione vigente, i criteri in base ai quali concedere le occupazioni di suolo pubblico relative alle attività commerciali, con riguardo ai luoghi dove si intende favorire, limitare o escludere l'occupazione del suolo e alle attività da incentivare o da disincentivare attraverso lo strumento dell'occupazione;

Visto il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna del 6/11/2018 Prot. 17752;

Sentite le Associazioni di Categoria all'uopo convocate il 05.11.2018;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Dirigente del Settore Sportello Unico Commercio e dal Direttore della Direzione Finanziaria;

per le motivazioni espresse in premessa,

DELIBERA

- di integrare, con finalità sperimentale e transitoria e per le esigenze straordinarie, come sopra declinate, la deliberazione “criteri regolamentari per l'occupazione di suolo pubblico nella Città antica e nel suo estuario con esclusione delle isole del Lido e Pellestrina, approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n.259/2012” come modificata dalla Deliberazione n. 237/2015, con l'introduzione del divieto di rilascio di ampliamenti o di nuove concessioni di suolo pubblico per il periodo di mesi 12 dall'esecutività della presente, nel medesimo ambito territoriale oggetto di tali deliberazioni;
- di escludere dal divieto, se in possesso dei requisiti richiesti, le istanze di occupazione già presentate all'Ente alla data di efficacia del presente provvedimento;
- di escludere dal divieto le istanze aventi ad oggetto ambiti di richiesta oggetto di specifica regolamentazione prevista nei cd. "pianini", anche se in corso di approvazione alla data odierna;
- di dare mandato agli uffici competenti di attuare la presente deliberazione, mediante attività provvedimentale e gestionale propria;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

DG 342/2018

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Segretario Generale
SILVIA TERESA ASTERIA

Il Sindaco
LUIGI BRUGNARO